

## POSTILLA

Va dato atto al Presidente Colace di essere coerente con le proprie opinioni: egli continua a ritenere, come non ha mancato di sottoscrivere quale Estensore di decisioni del Tribunale da lui presieduto (si veda Trib. Cremona, 16 dicembre 1950, in *Giur. ital.*, 1951, I, 2, 299), nonchè in sede dottrinale (si veda, dello stesso, *Lo sciopero nella legislazione attuale*, in *Riv. ital. dir. pen.*, 1949, 659), che l'art. 40 della Costituzione, secondo cui, è noto, « il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano », sia da interpretarsi nel senso che... « lo sciopero è vietato fino a quando non saranno emanate le leggi che dovranno regolarne l'esercizio ».

Sorprende quindi non tanto la rilevata insistenza in un'opinione che, disattesa dalla giurisprudenza ormai consolidata e dalla massima parte della dottrina (è isolata l'opinione del Manzini e di pochi altri), pare a noi insostenibile proprio dal punto di vista strettamente giuridico, cioè secondo un giudizio depurato, per usare le parole del C., dai « motivi esclusivamente o congiuntamente politici, economici, morali o giuridici »; quanto invece il fatto che egli ritenga necessario, a tale scopo, diffondersi sui più ardui problemi di teoria generale del diritto e dello Stato: problemi che, francamente, non vedo perchè avrebbero dovuto essere evocati, non avendo stretto rapporto con la nostra questione.

Il C. ha evidentemente una sua concezione particolare dello Stato: che egli identifica nell'elemento « forza » anzichè nell'elemento « diritto ». Gli si potrebbe osservare da un lato che, così facendo egli non configura in realtà lo Stato ma distingue soltanto lo « Stato di diritto » da quello che non lo è; e d'altro lato che il suo esempio della Chiesa, quale ordinamento giuridico che potrebbe esistere senza la « forza » (*rectius*, senza il momento logico della coazione, senza la quale non può esistere alcuna « norma »), è tra l'altro un esempio scelto male perchè proprio chi identifica l'ordinamento giuridico con lo Stato riconduce a quest'ultimo anche la Chiesa cattolica (onde il Kelsen ne argomenta: « la Chiesa è ordinamento giuridico, dunque è Stato »: l'espressione ha valore nel particolare linguaggio di Kelsen, e non va fraintesa).

Soprattutto importa rilevare che il C. è padronissimo di preferire uno Stato la cui essenza consista nel garantire che « i bisogni dei singoli possano essere appagati », quindi tutti i bisogni, senza alcuna distinzione. Ciò che egli, ce lo consenta, non può invece pretendere è che chiunque ragioni non identifichi nella sua concezione giuridica (e più che giuridica, politica) dello Stato, una concezione che non è quella dello Stato di diritto. Più semplicemente, la sua concezione di Stato non è quella dello Stato democratico moderno, ciò che del resto risulta dalla sua nota preferenza per lo Stato confessionale (si veda il suo scritto *Lo Stato italiano, la Chiesa cattolica e il giudice*, in *Giur. ital.*, 1954, IV, 73). Il quale Stato democratico moderno ha tra i propri fini, è vero, anche quello di consentire la convivenza dei cittadini e quindi di difendere la libertà di ciascuno di loro contro l'arbitrio altrui e perfino contro l'arbitrio di esso Stato; ma è caratterizzato politicamente e giuridicamente proprio dalla massima libertà ed autonomia consentite agli stessi cittadini.

Ora, quando il C. rileva che « il fatto che alcuni Stati abbiano consentito espressamente il diritto di sciopero, non significa che essi abbiano pure consentito il loro suicidio, con l'annullamento della loro forza », non si accorge di dimostrare proprio che il suo concetto di Stato è quello dello Stato che può o non concedere benevolmente il proprio favore ai *sudditi* e non già lo Stato che *riconosce* un complesso di diritti ai propri *cittadini*: qualcosa di molto lontano dal concetto che « la società è per l'uomo e non l'uomo per la società » (Pio XI, nell'Enciclica « Non abbiamo bisogno »).

In realtà, l'assimilazione del fenomeno sciopero alla guerra è da tempo sostenuta ed anche recentemente è stata difesa dal Carnelutti (da ultimo, ne *Il problema fondamentale del diritto dell'economia*, in *Dir. ec.*, 1955, 787 qui n. 9). Ma questi — ci consenta il C. di rilevare la sostanziale differenza — ha sempre parlato *de iure condendo*: e non già secondo la stretta interpretazione del diritto vigente, come intende fare il C.

Già la tesi che solo «alcuni Stati» avrebbero «consentito espressamente il diritto di sciopero», manca di reale base storica, giacchè non a caso gli Stati che lo vietano in modo assoluto sono proprio, e coerentemente, quelli nei quali qualsiasi conflitto di interessi collettivi economici deve trovare una risoluzione *necessaria*; e più in generale sono quegli Stati in cui — proprio in contrasto con l'essenza di qualsiasi regime democratico — tutto ciò che non è vietato non è perciò stesso indifferente e quindi in qualche modo lecito, ma deve essere autorizzato: si tratta, in altre parole, di Stati totalitari (Spagna, Portogallo, Argentina, Russia, ecc.).

Invero, sia la citata espressione e sia, tornando all'inizio del nostro discorso, il concetto che l'art. 40 della Costituzione sarebbe da interpretarsi nel senso che «lo sciopero è vietato fino a quando non saranno emanate le leggi che dovranno regolare l'esercizio» dimostrano che, anche rimanendo sul terreno strettamente giuridico, hanno ragione la giurisprudenza e la dottrina dominanti ed ha torto, ci si consenta, il C.

Prescindendo, ripeto, dalla singolare, ancorchè rettilinea concezione del diritto e dello Stato, l'equivoco fondamentale di tale assunto consiste nel ritenere da un lato che la Costituzione abbia voluto, in una Repubblica «fondata sul lavoro» (art. 1), restringere proprio il fondamentale mezzo di autodifesa dei lavoratori; e dall'altro nell'interpretare la formula «le leggi che lo regolano» nel senso di «leggi future».

Quanto al primo punto, mi permetto di osservare come sia addirittura inconcepibile che uno Stato sorto, come il nostro, dalle rovine di un sistema totalitario, abbia inteso, adottare, in un documento solenne come la Carta costituzionale, proprio...una parte delle dottrine di quel sistema: precisamente quelle che toccano l'aspetto forse più delicato dei rapporti sociali, cioè i rapporti di lavoro. Personalmente, non sono convinto che tutte le pagine del volume «I padroni del vapore» di Ernesto Rossi contengano verità indiscutibili. Ma, insomma, qualunque persona sensata non può dimenticare che il diritto è un fenomeno storico (intendo il diritto positivo, omettendo qui di considerare il diritto naturale) e che storicamente tutta la legislazione del lavoro (nel cui ambito, evidentemente, rientra la valutazione giuridica del fenomeno «sciopero») è una legislazione in qualche modo «classista», nel senso che ha sempre inteso difendere la libertà di chi non ha che la propria forza di lavoro, contro quella di chi è, appunto, uno dei... padroni del vapore! Se mi fosse consentito, mi permetterei di consigliare al C. di leggere *La mia vita*, di C. Attlee (Garzanti, 1955), dove l'autore (che neppure coloro che il mio caro maestro Jemolo chiama «i benpensanti») potrebbero definire comunista o filo o cripto o paracomunista) rammenta giustamente come uno Stato il quale abbia rispetto di sè stesso e cioè dei suoi cittadini, deve, è vero, garantire «tutte le libertà», ma non certe «libertà», per es. quella di far lavorare i bambini per 16 ore giornaliere (è curioso che, di solito, chi rivendica l'assoluto agnosticismo statale in materia di lavoro e propugna il completo liberismo, sia poi disposto a servirsi dell'ordinamento giuridico così come se ne potrebbe servire uno Stato totalitario...).

Passando al punto relativo all'interpretazione dell'espressione contenuta nell'art. 40 della Costituzione («...le leggi che lo regolano»), sorprende che sia proprio un esperto magistrato a non ricordare che il giudice italiano è obbligato a decidere qualsiasi controversia e non può liberarsene, alla maniera di Don Abbondio, con un «non liquet».

Non a caso infatti uno dei più nobili difensori, in sede politica, delle istanze sociali, che è anche un illustre giurista e come tale non può essere tacciato di mescolare il giuridico al politico, alludo a Calamandrei (in *Riv. giur. lav.*, 1952, 123), ha dovuto

constatare che l'attuale carenza di una legge di attuazione dell'art. 40 della Costituzione (posizione questa tenacemente difesa da tutti indistintamente gli organismi sindacali dei lavoratori), nonchè risolversi in un vantaggio per i lavoratori, nel senso di consentire l'interpretazione della stessa norma come se dicesse, conformemente ad uno dei progetti patrocinati in sede di Assemblea costituente, « tutti i lavoratori hanno diritto di sciopero », senza limitazioni, si è dimostrata invece controproducente. Ne è derivato che la prassi giudiziaria — dopo avere escluso che lo sciopero legittimo possa considerarsi reato, con la sola eccezione proprio del Tribunale di Cremona, presieduto dal C. — ha infatti applicato il comune diritto obbligatorio a fattispecie che vi erano estranee e che richiedevano pertanto una norma *ad hoc*; ha inoltre distinto precisamente lo sciopero legittimo da quello che non è tale; ha infine introdotto a tale scopo il concetto di abuso di diritto (sciopero politico, « non-collaborazione », ecc.); usando un rigore quale forse il legislatore non avrebbe osato.

Poichè, come si vede, anche la stretta interpretazione giuridica esclude qualsiasi fondamento dell'opinione, così nitidamente espressa ma del tutto isolata dell'egregio Presidente del Tribunale cremonese, sia consentito rilevare, concludendo, che nessuno pensa (salvo forse qualche associazione sindacale di lavoratori) a consentire a tutti i lavoratori l'illimitato esercizio del diritto di sciopero, senza limitazioni soggettive, modali, di categoria, ecc. (già Alfredo Rocco, che certo non fu un apologeta dello Stato democratico, rammentava che tutto il diritto non è che un sistema di limiti, riecheggiando del resto la definizione dantesca *hominis ad hominem proportio*); onde potrebbero scioperare, come egli dice, « gli ufficiali dell'esercito, i funzionari di Questura e gli agenti di custodia » (modestamente, credo di non poter essere sospettato di concepire lo sciopero come un « diritto illimitato », avendo ritenuto che anzi tale diritto sia limitato, per es., ai soli lavoratori subordinati ed in quanto non siano parti di un contratto di lavoro a termine).

E' vero invece che anche in questa materia si deve pur scegliere, se così può dirsi, transattivamente (tutte le scelte che, come quella in questione, sono scelte politiche, avvengono secondo formule compromissorie), una terza via tra i due possibili estremi: quello di considerare, ripeto, la formula costituzionale come se dicesse « tutti i lavoratori possono scioperare sempre e senza limiti » e l'altra, preferita dal C., secondo cui si dovrebbe giungere a ritenere che « lo sciopero è vietato, salvo i casi consentiti dalla legge ».

GIORGIO ARDAU

*libero docente nell'Università di Milano*